



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E LOCALITÀ

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 15.12.2021

Sommario

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'	2
Art. 2 - ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E LOCALITA'	2
Art. 3 - FUNZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI LOCALITA'	3
Art. 4 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E LOCALITA'	3
Art. 5 - MODALITA' PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE O LOCALITA'	4
Art. 6 - NOMINA E INSEDIAMENTO	5
Art. 7 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE E LOCALITA'	5
Art. 8 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIO DI FRAZIONE E LOCALITA'	5
Art. 9 – FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI	5
Art. 10 - ASSEMBLEA DI FRAZIONE E LOCALITA'	6
Art. 11 – LUOGHI DELLE RIUNIONI	6
Art. 12 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI	6
Art. 13. - ENTRATA IN VIGORE	6

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente documento disciplina le modalità di costituzione, composizione, funzionamento e competenze dei Consigli di frazione e delle località del Comune di Cuorgnè.

2. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 2 e art. 57 dello Statuto comunale, l'istituzione dei Consigli di frazione e di località persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la partecipazione responsabile e attiva dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità;
- b) contribuire a migliorare la vita dei cittadini;
- c) collaborare con l'amministrazione comunale con proposte, richieste, iniziative al fine di operare le scelte più opportune per la gestione e lo sviluppo del territorio e della comunità.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E LOCALITA'

1. Sono istituiti i seguenti Consigli di frazione e di località, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale e composti dal numero di componenti come indicati a fianco di ciascuno. Per la delimitazione delle frazioni, delle località e delle vie si fa riferimento allo stradario comunale:

- Consiglio di frazione di Priacco - n. componenti: 5
- Consiglio di frazione di Salto - n. componenti: 5
- Consiglio della località di Ronchi Maddalena - n. componenti: 3
- Consiglio della località di Ronchi San Bernardo - n. componenti: 3
- Consiglio della località di Sant'Anna di Campore - n. componenti: 3
- Consiglio della località di Nava e Navetta - n. componenti: 3
- Consiglio della località di Santa Lucia - n. componenti: 3
- Consiglio della località Camporotondo - n. componenti: 3;

2. La Giunta Comunale, anche su richiesta motivata dei cittadini e sentiti i Consigli di frazione e di località, propone al Consiglio Comunale l'istituzione e/o la modifica di nuovi Consigli di frazione e di località individuando altresì il numero dei componenti il Consiglio da un minimo di tre ad un massimo di cinque per ogni frazione e località di nuova istituzione.

Art. 3 - FUNZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI LOCALITÀ

1. I Consigli di frazione e di località sono organismi con funzioni consultive, propositive, conoscitive e di collaborazione.

2. Operano nell'interesse della comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale al fine di stimolare la più ampia partecipazione e collaborazione dei cittadini alla vita socio-amministrativa del Comune.

3. In particolare ogni Consiglio:

a) può farsi portavoce presso l'Amministrazione Comunale in merito alle problematiche, le richieste e le esigenze dei residenti della specifica frazione e località;

b) può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione, di divulgazione e di coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente agli aspetti ritenuti di rilevante interesse per la propria comunità;

c) può esprimere proposte e elaborare ipotesi di soluzioni da sottoporre e discutere con l'amministrazione al fine di pervenire a soluzioni condivise nelle materie del Comune su questioni di interesse specifico della comunità;

d) può esprimere il parere consultivo non vincolante qualora venga espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale su argomenti di rilevante interesse per la vita della comunità;

e) può promuovere e organizzare incontri e/o manifestazioni culturali, sociali, sportive d'intesa con tutte le realtà associative presenti nella frazione e con l'Amministrazione Comunale.

4. Il Consiglio di frazione e di località tramite il suo Presidente può presentare istanze e petizioni all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto. In tal caso il Presidente del Consiglio di frazione e di località, o un suo delegato, può essere invitato dal Sindaco ad esporre il contenuto delle istanze e delle petizioni presentate dallo stesso nel corso della seduta del Consiglio comunale.

5. I Consigli di frazione e località possono convocare specifiche assemblee di frazione e località quando ritengano di dovere trattare argomenti di particolare rilievo per la frazione e la località stessa.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E LOCALITÀ

1. I Consigli di frazione e di località sono eletti in pubblica assemblea con votazioni da svolgersi in ciascuna frazione e località, con suffragio diretto dai cittadini che abbiano compiuto il 16° anno (italiani, comunitari ed extracomunitari titolari di regolare permesso di soggiorno) residenti nelle frazioni o nella località.

2. Hanno diritto di voto anche i non residenti titolari di attività economiche, professionali, commerciali o artigianali con sede operativa nella frazione o località.

3. Possono essere eletti componenti del Consiglio i cittadini di età pari o superiore a 16 anni (italiani, comunitari ed extracomunitari titolari di regolare permesso di soggiorno) residenti nella frazione o località di riferimento da almeno 12 mesi e anche i non residenti titolari di attività economiche, professionali, commerciali o artigianali con sede operativa nella frazione o località.

4. I Consigli eletti rimangono in carica per una durata equivalente al mandato del Sindaco e vanno rieletti ogni qualvolta il Sindaco decade per qualsiasi motivo dalla carica.

5. Non possono far parte dei Consigli di frazione e località il Sindaco, il Segretario Comunale, i Consiglieri Comunali ed i componenti della Giunta.

6. Decadono dalla carica di membri dei Consigli di frazione e località i componenti che non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo. I membri assenti comunicano la giustificazione al Presidente.

7. Il consigliere che decade per il ricorrere di una causa di decadenza, per morte o dimissioni o per incompatibilità sopravvenuta viene sostituito con provvedimento del Sindaco con il primo dei non eletti. Qualora non ci siano candidati l'amministrazione comunale provvede ad indire entro 180 giorni una nuova elezione del singolo consigliere di frazione e località.

8. I componenti dei Consigli esercitano il loro incarico in forma del tutto gratuita senza indennità alcuna e senza diritti a rimborsi spese.

Art. 5 - MODALITA' PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE O LOCALITA'

1. Entro 180 giorni dall'insediamento dell'Amministrazione comunale, è avviata la procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di frazione e di località nel seguente modo:

A) Avviso pubblico:

Il Sindaco, mediante avviso pubblico, procede ad indire la raccolta delle candidature a "Consigliere di frazione e località". Le candidature sono individuali. L'avviso contiene le modalità e i termini per l'invio delle candidature medesime e allo stesso viene data la massima diffusione, anche con avviso sul sito istituzionale del Comune e sui social media.

B) Ricevimento candidature e relativa ammissibilità:

La Segreteria comunale provvede alla ricezione delle domande ed al controllo della loro regolarità formale. Effettuata tale verifica, l'Ufficio compila le liste nominative dei candidati per ciascuna frazione e località.

C) Avviso di Assemblea pubblica:

Il Sindaco provvede, mediante avviso, alla convocazione delle singole Assemblee pubbliche per lo svolgimento delle votazioni nelle frazioni e località per l'elezione dei relativi Consigli. L'avviso contiene la lista delle candidature ammesse a Consigliere di frazione e località. L'avviso è pubblicato almeno 15 giorni prima della giornata stabilita e viene pubblicizzato, a cura dell'Amministrazione Comunale, sul sito istituzionale del Comune e sui social media.

D) Assemblea pubblica.

L'assemblea è valida se il numero dei cittadini elettori presenti equivale almeno a due volte il numero dei Consiglieri da eleggere. Se alla prima convocazione non si raggiunge il numero di elettori necessario, il Sindaco indice una seconda assemblea dopo almeno trenta giorni. Se anche la seconda assemblea non raggiunge il quorum, la frazione e località resta priva di Consiglio per i successivi dodici mesi, trascorsi i quali il Sindaco indice nuovamente l'assemblea elettorale.

L'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, nomina un Presidente, un Segretario verbalizzante e due scrutatori.

L'assemblea procede alla votazione a mezzo di scheda segreta; ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze corrispondenti al numero di consiglieri da eleggere.

Qualora il numero delle candidature risulti inferiore al numero dei consiglieri da eleggere, si procederà nella assemblea medesima ad aggiungere eventuali altre candidature; diversamente si procederà a indire seconda assemblea dopo almeno trenta giorni.

Se anche in tale occasione non si raggiunge il numero minimo di candidature, la frazione e località resta priva di Consiglio per i successivi dodici mesi, trascorsi i quali il Sindaco indice nuovamente l'assemblea elettorale.

Se è raggiunto il numero minimo di candidature ed il quorum per la validità delle elezioni, al termine delle operazioni di votazione, si procede alle operazioni di spoglio.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato più giovane.

Delle operazioni di votazione è redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e quindi trasmesso al Sindaco.

Art. 6 - NOMINA E INSEDIAMENTO

1. I componenti dei Consigli di frazione e località sono nominati in esito alle votazioni con atto del Sindaco che individua anche la data per la convocazione del primo Consiglio di frazione e località da effettuarsi entro 60 giorni dalle votazioni.

2. All'ordine del giorno della prima seduta è posta l'elezione del Presidente. La prima seduta è presieduta dal componente più anziano di età del Consiglio.

Art. 7 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE E LOCALITÀ

1. I Consigli di frazione e località eleggono a maggioranza nel corso della prima seduta al loro interno il Presidente e il Vice presidente.

2. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano d'età.

3. Il Presidente dei Consigli di frazione e località:

a) rappresenta il proprio Consiglio di frazione e località;

b) riferisce al Sindaco sui problemi e sui bisogni espressi dalla frazione;

c) firma i verbali, le comunicazioni, le petizioni e le istanze;

d) convoca e presiede il Consiglio e le assemblee della frazione e della località; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;

e) mette in votazione le singole questioni poste all'ordine del giorno e dà corso alle indicazioni dei Consigli stessi riferendo al Sindaco;

f) comunica al Sindaco oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente del Consiglio.

Art. 8 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E LOCALITÀ

1. I Consigli sono convocati a cura del Presidente con avvisi da comunicare ai componenti almeno 48 ore prima della seduta. Per motivi di urgenza è sufficiente un preavviso di almeno 1 giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri eletti o il Sindaco.

Art. 9 – FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI

1. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano d'età.
3. Le proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 10 - ASSEMBLEA DI FRAZIONE E LOCALITÀ

1. L'assemblea di frazione e località è una pubblica assemblea convocata dal Presidente del Consiglio di frazione e località, a cui possono partecipare tutti i cittadini residenti nella frazione o località interessata e i non residenti titolari di attività economiche, professionali, commerciali o artigianali con sede operativa nella frazione o località.
2. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno e comunque quando venga richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o da un numero di cittadini residenti nelle rispettive frazione o località pari almeno a 15.
3. Il Sindaco, informato il Presidente del Consiglio di frazione e località, può disporre la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno, per informare o consultare la popolazione della frazione e località su argomenti di particolare rilevanza amministrativa.
4. La convocazione è resa nota alla cittadinanza attraverso l'affissione, a cura dei consiglieri di frazione e di località nei luoghi preposti in ogni frazione o località e con pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e sui social media.
5. Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il Presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente.

Art. 11 – LUOGHI DELLE RIUNIONI

1. L'Amministrazione comunale concederà ai Consigli di frazione e località, su istanza dei medesimi, spazi per le riunioni proprie e dell'Assemblea.
2. Il Consiglio e l'Assemblea potranno validamente riunirsi anche presso altre sedi individuate dal Presidente, senza oneri a carico del Comune.

Art. 12 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di frazione e di località ha il fine di favorire il confronto e il coordinamento tra i Presidenti e l'Amministrazione Comunale e assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative e esperienze delle singole frazioni e località.
2. La Conferenza di Presidenti si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei singoli Presidenti ed è convocata dal Sindaco o da un suo delegato che ne coordina i lavori.

Art. 13. - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.